



Oxford Group
International
House
Lecce

D.D.G. 3264 del 26/11/2007
D.D.G. 16909 del 25/06/2019
D.D.G. 21881 del 16/06/2023

Allegato I

Comportamenti del personale docente e non docente

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento d'Istituto
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 07/10/2024



Cambridge International School



Authorised Platinum Exam Centre



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



REGIONE
PUGLIA



Oxford Group Lecce

Associazione Culturale Oxford s.f.l.

T: 0832.390312 ▪ info@oxfordlecce.it ▪ www.oxfordlecce.it

P. IVA 04224490757



A Member of the
International House World Organisation

Art. 1 - I docenti

Il docente ha piena libertà di insegnamento come previsto dall'art. 1 del D.lgs 16 aprile 1994 n. 297: "Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente" e dall'art. 4, cc. 4 e 5 del CCNL ANINSEI 2015 – 2018: "Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento per la formazione dei discenti nel rispetto della loro coscienza morale e civile e degli indirizzi programmatici dell'Istituto, nel rispetto delle norme costituzionali. Nell'ambito dell'indirizzo dell'Istituto i docenti partecipano con la Direzione della scuola alla determinazione del programma e alle iniziative educative, nel rispetto delle finalità dell'istituto e nell'interesse dell'impresa."

L'esercizio di tale libertà comporta il dovere di curare e arricchire una specifica preparazione professionale che consenta di compiere, in modo flessibile ed efficace, le scelte più opportune in relazione alle caratteristiche socio-affettive e cognitive degli alunni, alle finalità educative, agli obiettivi di apprendimento e ai contenuti della progettazione curricolare e didattica.

La libertà di insegnamento così descritta va coniugata con lo stile di lavoro collegiale previsto dagli ordinamenti scolastici, che presuppone sintonia sul piano degli stili educativi e necessità di raccordi sul piano pluri-multi-inter-disciplinare, sia a livello di team che negli organismi collegiali.

I docenti, in particolare, oltre a quanto già previsto dal CCNL ANINSEI 2015 – 2018:

- osservano scrupolosamente tutti gli orari stabiliti e tutte le modalità organizzative definite per il buon funzionamento della Scuola;
- vigilano continuamente sugli alunni loro affidati, anche in concomitanza o in sostituzione di altri docenti;
- al fine di assicurare l'attuazione del P.T.O.F., in casi eccezionali, dichiarano la disponibilità a garantire la loro presenza in ore eccedenti il servizio;
- per consentire l'effettuazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o la partecipazione alle manifestazioni esterne, i docenti, in particolare quelli con funzione tutoriale, assicurano la loro presenza anche in ore eccedenti o in giornata libera, nel rispetto del rapporto accompagnatori-studenti; possono svolgere la funzione di accompagnatori della classe anche i docenti di sostegno che non siano impegnati in un rapporto 1/1;
- prima dell'inizio delle lezioni, i docenti programmano tutte le iniziative coerentemente con gli obiettivi didattici e formativi della programmazione di classe, le condividono e le sottoscrivono. Il Consiglio di Classe e di Interclasse, il Collegio dei Docenti esaminano i progetti, ne verificano la coerenza e l'effettiva possibilità di svolgimento;
- richiedono preventivamente tramite l'Ufficio di Segreteria le dichiarazioni di autorizzazione della famiglia alla partecipazione dell'alunno alle attività esterne;



- concordano con il Gestore il recupero del permesso breve preventivamente richiesto, secondo le esigenze organizzative dell'Istituto;
- assumono ogni possibile iniziativa per stabilire contatti fra la scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria e tra la Primaria e la Secondaria di 1° grado al fine di favorire un passaggio coordinato fra i vari ordini di scuola;
- prendono visione dei piani di evacuazione e sensibilizzano gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Partecipano alla formazione sulle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche);
- improntano i rapporti con le famiglie nel rispetto e nella cordialità, con la dovuta distanza professionale.

I docenti, inoltre, sono chiamati a:

1. trovarsi in sede dieci minuti prima dell'inizio delle lezioni. I docenti della prima ora attenderanno i loro alunni in classe. I portoni e/o i cancelli della scuola saranno aperti dalle ore 7.30 dal personale ausiliario. I Docenti delle seconde e successive ore sono tenuti a essere presenti fuori dall'aula 5 minuti prima del suono della campanella del cambio dell'ora.
2. assistere gli alunni all'uscita al termine delle lezioni. L'uscita dall'edificio scolastico dovrà avvenire in modo ordinato. I Docenti dell'ultima ora dovranno accompagnare gli alunni lungo il percorso di uscita, consegnando il minore esclusivamente al genitore o a chi da esso legalmente delegato.
3. prima di lasciare la classe per raggiungere l'uscita, controllare che in classe non sia rimasto nessun alunno. E' fatto assoluto divieto lasciare in classe alunni per terminare l'attività didattica dopo il termine delle lezioni. Il docente dell'ultima ora dovrà quindi assicurarsi che ogni alunno torni a casa secondo le modalità indicate dai genitori. Se qualche alunno non venisse ritirato dal genitore o da persona dallo stesso indicata, il docente affiderà l'alunno al personale scolastico incaricato. In nessun caso il Docente può lasciare un alunno oltre l'orario scolastico in classe.
4. assistere gli alunni durante il cambio dell'ora. Al termine dell'ora i Docenti raggiungeranno tempestivamente la classe successiva eventualmente avvisando il personale ausiliario del piano nel caso di 'scambio di classe'.
5. assistere gli alunni durante l'intervallo. Obbligato alla sorveglianza è il Docente dell'ora precedente l'intervallo. Durante l'intervallo la scolaresca deve essere tutta insieme in modo che il Docente possa controllarla. E' fatto assoluto divieto permettere agli alunni di dividersi in gruppi e trascorrere l'intervallo in luoghi separati. Il personale ausiliario coadiuverà i Docenti sorvegliando i piani e i bagni.
6. non abbandonare le classi se non per motivi di estrema urgenza. Sono ritenuti motivi di estrema urgenza quelli legati alla salute propria, dei propri familiari o degli alunni salvo quanto disposto nel Regolamento di Istituto.



- Nel caso in cui il Docente debba, per i motivi di cui sopra, allontanarsi dall'aula deve avvisare preventivamente il personale ausiliario che provvederà alla sorveglianza (per assenze superiori ai 10 minuti avvisare il Dirigente scolastico). Non sono ritenuti motivi di estrema urgenza: telefonate ai genitori per comunicazioni varie, telefonate in segreteria o al Dirigente per informazioni o altro, reperimento di fotocopie o altro materiale didattico;
7. accompagnare gli alunni a mensa e riprenderli dopo mensa, coadiuvati, se richiesto, dai collaboratori scolastici.
 8. assistere gli alunni negli spostamenti. I Docenti sono tenuti ad accompagnare in modo ordinato tutta la scolaresca nei laboratori o nella palestra. E' fatto assoluto divieto che gli alunni, da soli, raggiungano i locali scolastici. È fatto altresì assoluto divieto lasciare da soli gli alunni nei laboratori o nelle palestre. In tali locali, come in qualsiasi altro locale di pertinenza della scuola, valgono le disposizioni contenute in questo articolo;
 9. verificare i ritardi. Gli alunni in ritardo alla prima ora devono essere segnalati alla Dirigenza Scolastica se il ritardo si fa ripetuto. Se esso è consistente (oltre i dieci minuti) l'alunno deve avere l'autorizzazione della Direzione per entrare in classe. In ogni caso ogni ritardo deve essere giustificato. I Docenti sono tenuti a registrare sul registro di classe gli alunni con almeno 10 minuti di ritardo;
 10. verificare le assenze. I Docenti della prima ora sono tenuti a verificare e registrare sul registro di classe gli alunni assenti. I Docenti sono altresì tenuti a comunicare per iscritto al Dirigente assenze ingiustificate per più di 5 giorni;
 11. vigilare in ogni momento della permanenza dei minori a scuola. Durante le ore di lezione, gli alunni escono dall'aula solo per impellenti motivi e per pochi minuti; un secondo allievo potrà uscire solo se è rientrato il primo. Nessun alunno deve essere fatto uscire dall'aula se non per andare in bagno. E' fatto assoluto divieto allontanare gli alunni dall'aula per incarichi vari. Inoltre per nessuna ragione gli alunni devono essere utilizzati per spostare pesi, attrezzi, banchi, etc.;

Tutte le disposizioni contenute nel presente articolo valgono anche per tutte le attività svolte fuori dall'edificio scolastico sia in orario scolastico che extrascolastico (gite scolastiche, uscite didattiche, viaggi di istruzione e progetti).

Gli insegnanti comunicano e si confrontano fra loro in termini di esperienze e competenze per migliorare la qualità dell'azione formativa, mostrando disponibilità al cambiamento in base alle risposte e ai bisogni rilevati negli alunni, nelle famiglie e nel territorio. In tale prospettiva l'aggiornamento e la formazione in servizio costituiscono un carattere essenziale della professionalità docente, per un approfondimento sia dei contenuti disciplinari sia delle tematiche psicopedagogiche, didattiche e metodologiche. È importante che le comunicazioni interpersonali (tra colleghi, tra docenti e le altre componenti della scuola, tra docenti e alunni) avvengano, pur nella differenza e nella specificità dei ruoli e delle funzioni, nel segno del rispetto dell'altro, della comprensione e del reciproco riconoscimento.



Cambridge International School



Authorised Platinum Exam Centre



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



REGIONE
PUGLIA



OPERA NAZIONALE
MONTESSORI



Pertanto, i docenti

- devono sempre essere rispettosi nei confronti degli alunni e non devono essere confidenziali o inopportuni.
- Le verifiche devono essere coerenti, congruenti agli argomenti svolti e le valutazioni devono essere trasparenti, tempestive e rese sulla base delle griglie appena approvate.
- Nella programmazione occorre lavorare sulle competenze.

I Docenti apporranno sul registro elettronico obbligatoriamente la firma di presenza.

Il Docente, in termini generali, deve sentirsi responsabile del buon andamento del grado di Scuola nella quale presta servizio, collaborare con la Direzione, stabilire sereni rapporti con i colleghi e col personale di servizio.

Il docente, sin dalla sottoscrizione del contratto di lavoro, è consapevole che ogni atteggiamento o comportamento, a scuola o fuori di essa, in aperto contrasto con i principi ispiratori della scuola stessa è considerato violazione dell'esplicito impegno di collaborazione nella specifica opera educativa.

RICHIESTA DI PERMESSO – FERIE – ASSENZA PER MALATTIA

- Per permettere agli Uffici di Segreteria di procedere con sollecitudine e con ordine alla gestione delle eventuali assenze, i docenti sono invitati a far pervenire richiesta telefonica di permesso-ferie-assenza per malattia, dalle ore 7.00 alle ore 8.00, utilizzando il numero aziendale della segreteria e l'applicazione DIPENDENTI INCLOUD

INFORTUNI

- L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone è obbligatoria.
- Considerato che il datore di lavoro (il Gestore dell'istituto) deve, nel termine di due giorni, dare notizia anche all'Autorità di Pubblica Sicurezza, i docenti devono dare immediata comunicazione dell'evento al Dirigente Scolastico, perché l'Ufficio possa procedere alla successiva denuncia I.N.A.I.L.

Nella comunicazione l'insegnante indicherà:

- le generalità dell'infortunio;
- il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;
- le cause e le circostanze di esso;
- la natura e la precisa sede anatomica delle lesioni;
- il nome, cognome e indirizzo dei testimoni;

Il rispetto dei termini è fondamentale perché siano evitate responsabilità personali. L'infortunato, altresì, dovrà presentare il certificato medico.

UTILIZZO DEI GRUPPI WHATSAPP

Il docente presta il consenso per l'iscrizione e l'utilizzo del numero come dato personale, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per l'iscrizione a un gruppo WhatsApp inerente i Consigli di Classe.

Sarà possibile utilizzare la messaggistica istantanea laddove si ravvisi una necessità immediata e urgente che debba essere fruita nel più breve tempo possibile.

Si ritiene opportuno, comunque, dover dare delle indicazioni sui criteri di “necessità e urgenza”:

- Postare solo messaggi attinenti alla scuola e all'attività didattica. E' possibile condividere video, audio e immagini relativi ad attività, progetti, concorsi, sempre nel rispetto dei vincoli di Legge legati alla privacy e previa autorizzazione dei genitori;
- Comunicazioni da parte delle famiglie su urgenze dovute allo stato fisico dei figli;
- Eventuali segnalazioni di fatti gravi avvenuti al di fuori dell'orario scolastico;

È inopportuno e/o espressamente vietato:

- Diffondere documenti, immagini e informazioni vincolate da segreto d'ufficio;
- Condividere commenti diffamatori e/o lesivi della dignità degli operatori scolastici, degli alunni dell'Istituto e dei loro genitori;
- Pubblicare nei propri profili privati o in contesti di gruppo (pagine social, forum etc.) immagini inerenti le attività scolastiche che vedano la presenza di alunni o di altro personale dell'Istituto (si rimanda al decoro cui si fa riferimento nel Codice Deontologico).

Preme, pertanto, richiamare ancora l'attenzione su un uso consapevole della chat e dei social, che necessita di regole comunicative secondo quanto previsto dalle norme del codice civile e penale. Nel rapporto con minori, è compito di tutti gli educatori – genitori ed insegnanti – indurre la riflessione su queste tematiche e definire regole chiare di utilizzo.

Ai genitori in modo particolare è richiesto di farle rispettare: i ragazzi sono abilissimi nel controllo tecnico del mezzo, ma mancano spesso di consapevolezza e rischiano, con leggerezza, di creare situazioni difficili e spiacevoli.

Ai docenti è importante ricordare quanto sia importante il ruolo di educatore che, come tale, deve essere di esempio per gli studenti, anche nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione.

Art. 2 - I collaboratori scolastici:

Oltre a quanto già previsto dal CCNL ANINSEI 2015 – 2018, i collaboratori scolastici:

- vigilano su gruppi o classi di alunni in tutti i casi in cui è segnalata la temporanea impossibilità dei docenti;
- sorvegliano gli spostamenti degli alunni, soprattutto all'ingresso, all'uscita e durante l'intervallo;
- si attivano con immediatezza a fornire il supporto operativo alle attività didattiche richiestodal docente;
- mantengono nella zona di competenza, secondo le mansioni loro assegnate, tutti gli spazi coperti e scoperti, i locali, gli arredi dell'edificio, le suppellettili degli uffici, delle aule, dei laboratori, in perfetta condizione di efficienza, di sicurezza, di pulizia e di igiene;
- regolano l'accesso all'edificio scolastico di genitori, utenti e soggetti esterni autorizzati con garbate forme di accoglienza, informando sugli orari di ricevimento del Dirigente Scolastico;
- favoriscono l'integrazione degli alunni diversamente abili;
- sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;
- segnalano alla direzione situazioni di disagio, disorganizzazione, di pericolo o l'eventuale rottura di suppellettili;
- favoriscono l'instaurazione di rapporti di fiducia, collaborazione, tolleranza tra l'Istituzione scolastica e l'utenza (genitori e alunni);
- esercitano con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti inerenti il proprio profilo professionale;
- cooperano al buon andamento dell'Istituto, osservando le disposizioni per l'esecuzione e ladisciplina del lavoro impartite dall'amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
- rispettano il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle leggi;
- nei rapporti con gli utenti, devono fornire tutte le informazioni cui abbiano titolo;
- devono fornire, con gentilezza e cortesia, ogni forma di informazione e di collaborazionecon le famiglie e con gli alunni;
- devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del Gestore;
- non possono attendere ad occupazioni estranee al servizio;
- devono sempre comportarsi in coerenza con le finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri;

- devono assicurare, prioritariamente, l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni del proprio profilo professionale e secondo quanto stabilito dal Regolamento di questo Istituto e da questo Regolamento del Personale. Sono tenuti a coadiuvare i docenti durante l'ingresso\uscita degli alunni, la mensa e in tutti gli altri momenti della vita scolastica qualora il personale insegnante ne faccia espressa richiesta;
- i telefoni installati nelle scuole possono essere usati esclusivamente dal personale della scuola e per le sole esigenze del servizio scolastico.
- non devono usare per scopi personali o portare fuori della scuola qualsiasi tipo di strumentazione di proprietà dell'Istituto;
- devono prendere visione di tutto il regolamento riguardo alla L. 626 e successive leggi;

Art. 3 – Sanzioni

La Normativa in tema di procedimento e sanzioni disciplinari è rappresentata da plurime fonti di vario rango, peraltro modificate nel corso degli anni:

- D.M. 525/2014 "Codice di comportamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università edella Ricerca" secondo le linee guida del D.P.R. n. 62/2013;
- CCNL ANINSEI 2015-2018 – Titolo IX Art.66

La tipologia di sanzioni

A seconda della gravità dell'infrazione, l'inosservanza degli obblighi, ad opera del personale scolastico, docente e non docente, comporta l'irrogazione di differenti tipologie di sanzioni:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa di importo variabile quantificata in ore di retribuzione;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

E' necessario evidenziare che l'art. 2048 , 3° c . del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una *colpa presunta*, ossia sulla presunzione di una "*culpa in vigilando*", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di *non aver potuto impedire il fatto*.

E' necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante *il caso fortuito*, ossia un evento straordinario *non prevedibile o superabile* con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc). La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso. I "precettori" non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via *preventiva* le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso. (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. cit., ove si ritiene che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto impedire l'evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano, evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione)

L' art. 2048 Codice Civile infatti recita " ...I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza. Le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto".

La nozione di "colpa" si ricava dal Codice penale che, all'art. 43 prevede che "il fatto illecito" è colposo o contro l'intenzione, quando l'evento anche se previsto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di "negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o disciplina".

Il personale insegnante viene considerato responsabile del danno sofferto dal minore (anche se riconducibile a se stesso) in caso di violazione dell'obbligo di vigilare sull'incolumità fisica degli allievi, obbligo per lo più rinvenuto, per gli insegnanti *statali*, nella normativa di settore (i citati artt. 350 R.D.1297/1928 e 39 R.D.965/1924 - ora non più applicabili) o comunque scaturente dall'affidamento dei minori all'ente scolastico.

La condotta omissiva colposa ai sensi dell'art.2043, causa del danno ingiusto sofferto dall'allievo, viene cioè individuata nella violazione dello specifico obbligo giuridico di impedire l'evento che grava sui docenti in relazione al dovere di vigilare sui minori *affidati alle loro cure* durante l'orario scolastico.